



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETUA SEGNALAZIONI DI ILLECITI (“WHISTLEBLOWING”)

Aggiornamento dell’Allegato 3 al PTCP 2023-2025 della SRR Palermo Area Metropolitana, ai sensi del D.lgs. 24/2023.

Il presente regolamento, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SRR Palermo area metropolitana il _____

Indice

1 PREMESSA

1.1 Scopo e documentazione collegata

1.2 Destinatari

1.3 Ambito di applicazione oggettivo

1.4 Responsabilità

2 MODALITA' OPERATIVE

2.1 Canale di segnalazione interna

2.2 Destinatari del canale di segnalazione interna

2.3 Gestione della Segnalazione interna

2.3.1 Segnalazione anonima

2.3.2 Attività di indagine

2.3.3 Gestione della Segnalazione

2.3.4 Chiusura della segnalazione

2.3.5 Comunicazione dei risultati e reportistica

2.4 Responsabilità del Segnalante

3 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

4 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO

5 MISURE A TUTELA DEL SEGNALANTE

5.1 Protezione dalla ritorsione

Divieto di ritorsione (art. 17)

Misure di sostegno (art. 18)

Protezione dalle ritorsioni (art. 19)

Limitazioni della responsabilità (art. 20)

Disciplina transitoria e di coordinamento (art. 24)

6 LE SANZIONI

7 DISPOSIZIONI FINALI

1 PREMESSA

1.1 Scopo e documentazione collegata

Scopo del presente Regolamento è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie affinché la gestione del c.d. whistleblowing - ossia la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all'interno dell'Ente, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con l'Ente medesimo - avvenga correttamente, nel pieno rispetto di quanto statuito dal D.lgs. 24/2023, attuante la Direttiva EU n. 2019/1937 nonché tutelare il dipendente che segnala illeciti ed, in particolare:

- ✓ chiarire i principi ispiratori dell'istituto e il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ("RPTC") quale destinatario della segnalazione;
- ✓ precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter Regolamentare definito, che prevede termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- ✓ dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

Il presente Regolamento intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il segnalante, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto del whistleblowing.

Tale Regolamento, oltre che redatto sulla base dei citati provvedimenti normativi, tiene conto:

1. *Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 adottato e implementato dalla Società;*
2. *Codice Etico della Società;*
3. *Sistema sanzionatorio disciplinare della Società;*
4. *Documentazione inerente al trattamento dei dati personali, ai sensi e agli effetti del Reg. EU n. 679/2016 (GDPR), per finalità connesse alla gestione del whistleblowing (es. Registro del Titolare del Trattamento, informativa sul trattamento dei dati personali, nomina degli incaricati e dei responsabili esterni)*

1.2 Destinatari

Con riguardo ai soggetti legittimati all'invio di una segnalazione, occorre evidenziare che la succitata direttiva UE estende il concetto di whistleblower fino a ricomprendervi tutti i *“segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo” indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con l'ente (art. 4).*

In quest'ottica il presente Regolamento deve intendersi rivolto alle seguenti categorie di lavoratori:

- dipendenti della Società;
- collaboratori e consulenti esterni;
- dipendenti e collaboratori delle imprese che svolgono lavori o forniscono beni e servizi in favore della Società;
- coloro che segnalano o divulgano informazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro con la SRR Area metropolitana Palermo nel frattempo terminato;
- coloro che, in mancanza di un rapporto di lavoro in essere, segnalino informazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi delle trattative precontrattuali avviate dalla Società.

1.3 Ambito di applicazione oggettivo

I contenuti della segnalazione possono riguardare:

- 1) la commissione di illeciti;
- 2) la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei whistleblower.

Con riguardo alla prima tipologia, in armonia con il dettato estensivo della direttiva europea, gli illeciti rilevanti ai fini dell'operatività delle tutele in questione non coincidono necessariamente con i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, ma ricomprendono anche le condotte *“abusive”* mediante le quali un soggetto utilizza il potere attribuitogli per conseguire vantaggi personali nonché ogniqualevolta si verifichi una deviazione del potere dalla finalità pubblicistica verso interessi privatistici, cagionando un mal funzionamento dell'attività amministrativa

Il segnalante, può effettuare segnalazioni circostanziate inerenti a:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;

2. comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello, dei Protocolli, delle Procedure ovvero del Codice Etico adottato dalla Società.

3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli

atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori:

- a) appalti pubblici;
- b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) sicurezza e conformità dei prodotti;
- d) sicurezza dei trasporti;
- e) tutela dell'ambiente;
- f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
- g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- h) salute pubblica; protezione dei consumatori;
- i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;

6. atti o comportamenti, che pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti 2, 3, 4, 5 del presente paragrafo.

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- violazione dei codici di comportamento;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine della Società.

La categoria di fatti illeciti segnalabili comprende, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.

Sono, pertanto, escluse dalla disciplina del presente Regolamento, le Segnalazioni che:

- ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
- risultano pretestuose, diffamatorie o caluniose;

- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione del presente Regolamento e dell'istituto del whistleblowing.

Inoltre, si precisa fin da ora che non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;

1.4 Responsabilità

Vengono di seguito riportate le responsabilità delle unità organizzative coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Regolamento.

Segnalante: Si tratta del soggetto (lavoratore, fornitore, collaboratore, professionista o cliente) che effettua la segnalazione della violazione riscontrata e che dovrà essere garantito nella sua riservatezza oltre che da eventuali comportamenti ritorsivi;

RPCT: Si tratta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che nei soggetti del settore pubblico è tenuto a gestire il canale interno delle segnalazioni in materia di Whistleblowing;**Gestore dei canali interni di segnalazione (nel proseguo, per brevità “Gestore”):**

Organismo di Vigilanza: Si tratta dell'organismo previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, nominato dal Consiglio di Amministrazione quale organo indipendente e autonomo incaricato di vigilare sul rispetto del Modello.

Segnalato: Si tratta del soggetto (lavoratore, fornitore, collaboratore, professionista o cliente) cui viene attribuita la paternità del presunto ed eventuale illecito e che dovrà egualmente essere garantito nel suo diritto di difesa rispetto ad incolpazioni ingiuste o non corroborate o circostanziate.

Ufficio procedimenti disciplinari: L'ufficio che si occupa della segnalazione in caso si tratti di illecito disciplinare o 231

Custode dell'identità del segnalante: soggetto individuato dalla Società che su esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante.

2. MODALITA' OPERATIVE

Nel presente paragrafo sono delineate le modalità operative con cui la Società si propone di adempiere agli obblighi individuati agli artt. 4 e ss. del D.lgs. 24/2023.

In particolare, al fine di consentire e facilitare le segnalazioni di comportamenti illeciti e/o anomali, garantendo la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, la Società ha attivato appositi canali interni di segnalazione, la cui gestione è affidata espressamente al RPCT.

2.1 Canale di segnalazione interna

La segnalazione degli illeciti può avvenire utilizzando uno dei seguenti canali:

- a) mediante piattaforma informatica;
- b) in forma orale, mediante comunicazione in sede riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) a conclusione della quale viene predisposto un verbale, sottoscritto da entrambi, registrato al protocollo riservato e conservato all'interno di una doppia busta, da cui non si rilevino, né le generalità del segnalante, né quelle del segnalato;
- c) mediante il canale di segnalazione esterna predisposto dall'ANAC, qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 6, del D.Lgs. n. 24/2023;

In ogni caso il segnalante avrà diritto ad avere una ricevuta che attesti l'avvenuta segnalazione.

Nel primo caso il segnalante si accredita su una piattaforma informatica, nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni. La piattaforma è accessibile attraverso apposito link rapido pubblicato nella home page del sito istituzionale della SRR Palermo Area Metropolitana.

La piattaforma consente di compilare, inviare e ricevere in modo informatizzato il "Modulo di segnalazione". A seguito dell'inoltro della segnalazione, l'autore riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. I dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inoltrati al RPCT. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto.

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

A questo proposito, si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il Gestore della segnalazione durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato. Nondimeno, occorre tenere conto che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing

Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Gestore della segnalazione e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa.

2.2. Destinatario del canale di segnalazione interna

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni il Responsabile della Corruzione e della Trasparenza specificamente formato al riguardo (di seguito il "Gestore della segnalazione"). Qualora la segnalazione riguardi il "Gestore della segnalazione", il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione all'ODV.

2.3 Gestione della segnalazione interna.

2.3.1. Verifica preliminare della Segnalazione

Entro 7 giorni dell'assegnazione del protocollo (da parte della piattaforma informatica, il RPCT invia al segnalante un avviso di ricevimento e prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria da effettuare entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso, decidendo se svolgerla . A quest'ultimo sarà assegnata all'interno del sistema informatico la qualifica di "istruttore", che gli consente di visualizzare la segnalazione e la correlata documentazione, e di interloquire con il whistleblower* Il RPCT analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante mediante la piattaforma informatica.

Nel caso in cui si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità si procede ad archiviare la segnalazione. Nello specifico, costituiscono possibili causali di archiviazione:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento;
- segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

Se procede all'archiviazione il RPCT valuta se la segnalazione (e la relativa documentazione) debba essere trasmessa ad altri uffici interni della Società per i profili di competenza

Nell'ipotesi in cui non ricorra alcuno dei casi di archiviazione sopra riportati il RPCT provvede a verificare la segnalazione ricevuta, anche acquisendo ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, avendo cura di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del

segnalante laddove gli approfondimenti richiedano il necessario coinvolgimento di soggetti terzi. Ciò anche attraverso:

- richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici della Società;
- richiesta di chiarimenti, documentazione e informazioni ulteriori al segnalante (mediante il sistema informatico) e/o a eventuali altri soggetti terzi coinvolti nella segnalazione;
- audizione del Whistleblower.

Successivamente procede all'analisi della documentazione e degli elementi ricevuti e a deliberare sul fumus di quanto rappresentato nella segnalazione (ciò in quanto il RPCT non accerta i fatti, ma svolge un'attività di verifica e di analisi).

Più nello specifico il RPCT dovrà verificare:

- se quelle segnalate sono «condotte illecite**»;
- se le suddette condotte riguardano, o meno, situazioni di cui il soggetto è venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» ovvero:
 - situazioni di cui si è appreso in virtù del ruolo rivestito;
 - notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale, anche nelle fasi preliminari all'instaurazione del rapporto di lavoro o prima del suo termine.
- se la segnalazione è stata inoltrata “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, per cui saranno archiviate le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con superiori gerarchici e colleghi in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della norma.

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: risulta necessario, infatti, sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che si svolga attività ispettiva interna che rischiano di essere poco utili e, comunque, dispendiose.

** A titolo esemplificativo, rientrano tra le “condotte illecite”:

- gli illeciti penalmente sanzionati che rechino pregiudizio all'integrità dell'amministrazione;
- gli illeciti disciplinari;
- gli illeciti civili o amministrativi; – le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;

– i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno

2.3.2. Attività di indagine

Il Gestore della segnalazione al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando, fermo restando l'obbligo di riservatezza, soggetto esterno alla Società. In relazione alle Segnalazioni 231 e alle Segnalazioni Codice Etico, il Gestore della segnalazione esercita tali attività di indagine di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza. In quest'ultimo caso, interagiscono scambiandosi informazioni e/o documenti per il tramite della piattaforma, la quale consente la creazione di un dossier per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione precedentemente descritte, entro e non oltre 30 giorni dall'invio dell'avviso di ricevimento il RPCT provvede a:

- archiviare la segnalazione con adeguata motivazione. La stessa verrà, quindi, inserita e conservata all'interno dell'applicativo informatico e sarà oggetto di rendicontazione in forma anonima al Consiglio nell'ambito della Relazione finale di monitoraggio ai sensi dell'art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012;
- comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione mediante il sistema informatico.

In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati nonché a:

- inviare la summenzionata relazione e l'eventuale documentazione evidenziando che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata ai sensi della normativa e omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante, al CdA (in qualità di Organo di indirizzo) nonché ad uno dei seguenti soggetti per i seguiti di competenza:

- ♣ Corte dei Conti (se si tratta di ipotesi di danno erariale);
- ♣ Procura della Repubblica (se si ravvisa un'ipotesi di reato);
- ♣ Organismo di Vigilanza (se si tratta di un'ipotesi di illecito del MOG 231);

- comunicare al segnalante l'inoltro della segnalazione ad altro ente/organo e la relativa motivazione e ad avvisarlo della eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda in conformità a quanto previsto dalla l. n. 179/2017.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte il RPCT assicura la conservazione all'interno del sistema delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione, assicurando che i dati identificativi del segnalante siano

conservati separatamente da ogni altro dato. E CHE SIA ASSICURATA LA CANCELLAZIONE AUTOMATICA DEI DATI.

2.3.3 Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento. Nel gestire la Segnalazione, il Gestore della segnalazione svolge le seguenti attività:

- a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest’ultimo integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti;
- b. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c. fornisce riscontro alla Segnalazione entro 30 gg dalla data dell’avviso di ricevimento della Segnalazione.

In relazione alle Segnalazioni 231 e alle Segnalazioni Codice Etico, il Gestore della segnalazione esercita le attività di cui sopra di concerto e con il supporto dell’Organismo di Vigilanza. Le interazioni tra il Gestore della segnalazione e l’Organismo di Vigilanza avvengono per il tramite di riunioni congiunte e della piattaforma, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Regolamento.

Il Gestore della segnalazione ha facoltà di richiedere il supporto di consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dal presente Regolamento.

Il Gestore della segnalazione ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato. Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

Si riportano di seguito le “**Modalità di trattamento dei dati**”:

<p>Modalità di conservazione dei dati (fisico, logico)</p>	<p>Le modalità si differenziano a seconda che la segnalazione, e la correlata documentazione, sia pervenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> –tramite sistema informatico (piattaforma o protocollo): logico – orale: fisico
---	---

<p>Politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati)</p>	<p>Nel caso di gestione del procedimento attraverso il sistema informatico:</p> <p>la piattaforma utilizza un protocollo di crittografia che garantisce una tutela rafforzata della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione ivi allegata. Attraverso il suddetto protocollo di crittografia i dati identificativi del dipendente vengono segregati in una Sezione dedicata della piattaforma, accessibile solo al RPCT.</p> <p>Nel caso di segnalazione pervenuta attraverso un'altra modalità:</p> <p>la segnalazione e la documentazione pervenuta è custodita in un armadio chiuso..</p>
<p>Politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico)</p>	<p>Piattaforma informatica:</p> <p>I dati relativi alle condotte illecite segnalate sono contenuti, insieme alla documentazione allegata, in un data base, al quale può accedere il RPCT, può visualizzare l'elenco delle segnalazioni e delle comunicazioni acquisite dal sistema non ancora esaminate. Inoltre il RPCT è l'unico soggetto che conosce l'identità del segnalante. L'amministratore (SISPI) del sistema informatico, invece, è colui che provvede alla conduzione applicativa della piattaforma e non accede ai dati del segnalante né alle pratiche presenti nel sistema. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART 28 GDPR</p> <p>Segnalazione pervenuta attraverso un'altra modalità:</p> <p>I dati relativi alle condotte illecite segnalate sono contenuti, insieme alla documentazione allegata, all'interno di uno specifico fascicolo riservato, al</p>

	quale può accedere soltanto il RPCT ed il personale deputato all'istruttoria.
Politiche di sicurezza (ad es. modifica periodica delle password)	La password verrà modificata ogni 3 mesi (in considerazione del numero delle segnalazioni finora pervenute – pari a zero – e dei livelli di sicurezza).
Tempo di conservazione (durata di conservazione di dati e documenti)	5 anni DALLA SEGNALAZIONE
Tempistica di svolgimento del procedimento	Termini: – 7 giorni per l'invio dell'avviso di ricevimento; – 15 giorni lavorativi per l'esame preliminare della segnalazione cui consegue l'avvio dell'istruttoria (decorre dalla data di invio dell'avviso); – 30 giorni per la definizione dell'istruttoria che decorrono dalla data di avvio della stessa.
Responsabilità relative alla sicurezza informatica delle informazioni	Funzionari amministratori del sistema: sono specifici dipendenti o tecnici di società operanti presso la Società, nominati singolarmente, che devono agire nel rispetto di quanto disposto dal provvedimento del 27 novembre 2008 recante le "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema
Responsabilità relative al trattamento dei dati	Nel corso del procedimento di whistleblowing: il titolare del trattamento è la SRR Palermo Area Metropolitana nella persona del legale rappresentante. (Nell'ipotesi di richiesta di conoscere il nominativo del segnalante, il titolare del trattamento è l'Autorità giudiziaria o contabile richiedente dal momento in cui riceve il dato.) Il designato è il RPTC; Il Responsabile del trattamento ex art 28 è la SISPI in qualità di fornitore dell'applicativo

	informatico. per maggiori informazioni in termini di privacy si rimanda alle informative allegate.
--	---

2.3.4. Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi del presente Regolamento e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro. Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Gestore della segnalazione, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza con riferimento alle Segnalazioni 231 e alle Segnalazioni Codice Etico, potrà:

1. procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
2. valutare, anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
3. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

2.3.5. Comunicazione dei risultati e reportistica

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione, inviata da parte del Gestore della segnalazione, con cadenza semestrale, al legale rappresentante della Società.

2.4 Responsabilità del Segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa (ai sensi dell'art. 368 del Codice Penale) o diffamatoria (ai sensi dell'art.595 del Codice Penale), e la responsabilità civile nei casi di dolo e colpa grave (ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile Risarcimento per fatto illecito).

Il Segnalante può, inoltre, essere oggetto di provvedimento disciplinare, ai sensi del Codice Disciplinare aziendale, nel caso di invio all'RPCT di Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il soggetto denunciato o altri soggetti e in ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del Whistleblowing.

3.Canale di segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nel presente Regolamento non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nel presente Regolamento e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto nel presente Regolamento, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC. **Il presente Paragrafo 3 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico.**

4. Tutela della riservatezza e diritto di accesso

Tutta la procedura mira ad assicurare la separazione tra i contenuti della segnalazione e gli elementi che consentono di risalire all'identità del whistleblower. Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo RPCT.

L'utilizzo della piattaforma informatica, inoltre, agevola l'espletamento degli accertamenti consentendo l'interlocuzione diretta con il segnalante senza la necessità che sia acquisito il suo nominativo e dal RPCT, che inoltre, è l'unico soggetto che possiede tutte le informazioni necessarie e utili per apprezzare correttamente se effettivamente sussistono i presupposti normativi previsti per svelare l'identità del segnalante. In particolare, qualora la richiesta di conoscere l'identità del segnalante pervenga dall'Autorità giudiziaria o contabile il RPCT controllerà la ricorrenza, o meno, degli elementi minimi previsti dalla legge (ovvero l'instaurazione di un procedimento penale o contabile)

5. Le misure a tutela del segnalante

Il d.lgs. 24/2023 prevede una serie di misure per la protezione dei segnalanti e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione, applicabili al ricorrere delle seguenti condizioni

(art. 16):

- al momento della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica il segnalante aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni riscontrate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del d.lgs. 24/2023;

- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle modalità indicate dal d.lgs. 24/2023

A fronte della rilevanza della buona fede del segnalante, ai fini della protezione sono invece del tutto irrilevanti i motivi che hanno indotto lo stesso ad effettuare la segnalazione. Le tutele non sono garantite, ed è irrogata sanzione disciplinare, nel caso in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la

denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

5.1. La protezione dalle ritorsioni

Divieto di ritorsione (art. 17)

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, anche solo tentata o minacciata. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti del soggetto segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. In materia di ritorsione, il secondo comma dell'art. 17 dispone che l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. Per ritorsione si intende "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia alla Società giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta un danno ingiusto". L'art. 17, co. 4, contiene (a titolo indicativo, ma non esaustivo) un elenco di elementi che possono rappresentare una ritorsione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La gestione delle comunicazioni di ritorsione nel settore pubblico e privato spetta all'ANAC che, al fine di acquisire elementi istruttori utili al fine di verificare eventuali ritorsioni, può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza per la valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione di sanzioni previste all'art. 21 del Decreto. Tale ultima disposizione prevede che l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza. Un elemento di novità è rappresentato dal fatto che la nuova disciplina include tra i soggetti che possono godere della protezione anche coloro che, avendo un legame qualificato con il segnalante, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di: persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro.

Misure di sostegno (art. 18)

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco è pubblicato dall'ANAC sul proprio sito. Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni.

Protezione dalle ritorsioni (art. 19)

In merito alla fattispecie del licenziamento quale atto ritorsivo nei confronti del whistleblower, la norma prevede la sua nullità e il diritto del lavoratore licenziato alla reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970 o dell'art. 2 del d.lgs. 23/2015, in ragione della disciplina applicabile al lavoratore. Ai sensi dell'art. 19, co. 4, del Decreto, l'autorità giudiziaria adita, qualora la ritorsione venga accertata, può adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, quali:

- il risarcimento del danno;
- la reintegrazione nel posto di lavoro;
- l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'art. 17 del Decreto;
- la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023.

Limitazioni della responsabilità (art. 20)

Non è punibile il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per

ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia alla Società giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Società giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Disciplina transitoria e di coordinamento (art. 24)

Con riferimento alla efficacia e alla decorrenza della tutela del segnalante sopra esaminata e in particolare alle norme citate, l'art. 24 del Decreto prevede che esse debbano ritenersi efficaci e vincolanti a partire del 15 Luglio 2023 e, inoltre, che nel periodo transitorio alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni pre vigenti d.lgs. 231/2001 e all'art. 3 l. 179/2017. L'art. 24, co. 3, d.lgs. 24/2023, sostituendo l'art. 4 della l. 604/66, dispone, a decorrere dal 15 luglio 2023, la nullità del licenziamento discriminatorio se:

- è determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali;
- è conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del d.lgs. 24/2023.

La tutela del segnalante anonimo Si presuppone che la segnalazione anonima non consenta l'identificazione del whistleblower, ma laddove la persona segnalante sia stata successivamente identificata e abbia subito ritorsioni, si applicano le misure di tutela e protezione descritte in precedenza.

6. Le sanzioni

L'art. 21 del d.lgs. 24/2023 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANAC nei confronti dei soggetti del settore pubblico e privato che commettano violazioni degli obblighi previsti nel medesimo Decreto. Nella seguente tabella sono riportate le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nei confronti dei soggetti individuati come responsabili delle violazioni.

VIOLAZIONE	RESPONSABILE	SANZIONE
Ritorsioni	Persona fisica	da 10.000 a 50.000 euro
Ostacolo alla segnalazione (o tentativo)	Persona fisica	da 10.000 a 50.000 euro
Violazione dell'obbligo di riservatezza	Persona fisica	da 10.000 a 50.000 euro
Omessa istituzione dei canali di segnalazione	Organo di indirizzo	da 10.000 a 50.000 euro
Omessa adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero adozione non conforme a quanto previsto dal Decreto	Organo di indirizzo	da 10.000 a 50.000 euro
Omesso svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute	Gestore delle segnalazioni	da 10.000 a 50.000 euro
Accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità	Persona fisica	da 500 a 2.500 euro

civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.		
---	--	--

Il procedimento di accertamento e applicazione delle sanzioni è descritto nel “Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC in attuazione del

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24” di cui alla delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023. Il citato Regolamento è in vigore dal 15 luglio 2023, di conseguenza per le segnalazioni effettuate in data antecedente continua a trovare applicazione, unitamente al Regolamento ANAC di cui alla delibera n. 690 del 1° luglio 2020. Da ultimo si ribadisce che, oltre alle sanzioni sopra elencate, le società e gli enti che hanno adottato un Modello 231 devono introdurre nel sistema disciplinare – che costituisce parte integrante del Modello stesso – specifiche sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili delle violazioni previste dalla nuova disciplina

7 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento è sottoposto all’approvazione del CDA di SRR Palermo Area Metropolitana.

La presente Regolamento viene, inoltre, comunicata a tutti i dipendenti della SRR Palermo Area Metropolitana a cura dell’Ufficio Personale.

ELENCO ALLEGATI

- 1. Modulo segnalazione di condotte illecite**
- 2. Modulo obbligo di riservatezza**
- 3. Informativa**

Allegato 1

MODULO SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

DATI DEL SEGNALANTE

Cognome

Nome

Qualifica/Ruolo

Unità organizzativa di riferimento di SRR Palermo Area Metropolitana

Impresa di riferimento (se Fornitore di SRR Palermo Area Metropolitana)

Recapiti (indirizzo e-mail, numero telefonico)

DESCRIZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE

Data/periodo di riferimento

Luogo

Descrizione del fatto commesso o tentato

Autore/i del fatto

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Unità organizzativa a cui si può riferire il fatto

Eventuali imprese o soggetti privati coinvolti

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione (DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

SEGNALAZIONE EFFETTUATA PRESSO ALTRI SOGGETTI (DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI SEGNALAZIONE GIA' PRESENTATA AD ALTRI SOGGETTI)

Soggetto presso cui è stata effettuata la segnalazione

- Società Giudiziarie
- ANAC
- Corte dei conti

Data di segnalazione

Esito della segnalazione (ove disponibile)

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Sono consapevole delle responsabilità e conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

Luogo e data _____

Firma _____

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi della normativa privacy vigente, al trattamento dei dati forniti, per le finalità previste dalla Regolamento Whistleblowing, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia

Luogo e data _____

Firma _____

Allegare la copia di un documento di riconoscimento del Segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della Segnalazione.

Allegato 2

MODULO OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il/La sottoscritto/a _____, nella qualità di _____,

consapevole anche degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, così come aggiornato dalla Legge n. 179/2017

SI IMPEGNA

a mantenere riservata l'identità del segnalante comportamenti illeciti e a tutelare la riservatezza degli eventuali soggetti segnalati e del contenuto della Segnalazione (Segnalazione datata _____; n. _____).

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data Firma
